MODIFICHE URGENTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 8, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2021, N. 21

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dal seguente: «8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo la parola "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,";

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.";

3) al comma 3, le parole "di cui al comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".».

Versione in vigore dal 1 gennaio 2021, non più in vigore dal 2 marzo 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-urgenti-all-articolo-1-comma-8-della-legge-30-dicembre-2020/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-26-febbraio-2021-n-21/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it